



## COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) SANTAGATA DE CASTRO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) FEDERICO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) PORZIO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) SBORDONE	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - SANTAGATA DE CASTRO RENATO

Seduta del 26/05/2020

### FATTO

Estinto anticipatamente, il 31.5.2017, un contratto di finanziamento da rimborsarsi mediante cessione del quinto di quote della retribuzione, stipulato il 29.5.2013, la ricorrente, insoddisfatta dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si è rivolta all'Arbitro, al quale ha chiesto di accertare e dichiarare il proprio diritto e, per l'effetto, condannare l'intermediario al rimborso delle commissioni non maturate per un totale di euro 1.904,83, oltre interessi dalla data di estinzione al soddisfo.

Costitutosi ritualmente, l'intermediario si oppone alle pretese della ricorrente, eccependo la non rimborsabilità delle commissioni di attivazione e di intermediazione in quanto voci tipicamente up front. Con specifico riferimento alle commissioni di gestione, la convenuta rappresenta poi di aver già rimborsato alla ricorrente in sede di conteggio estintivo la quota non maturata, nella misura di euro 906,20 in applicazione dei criteri previsti dai principi contabili internazionali; in sede di riscontro al reclamo, l'intermediario si era dichiarato disponibile a rimborsare euro 1.027,93, rifiutati dall'istante.

La resistente conclude chiedendo al Collegio quanto segue: 1) in via principale, rigettare la richiesta di restituzione delle ulteriori somme a titolo di commissioni di attivazione e di gestione, tenuto conto di quanto rimborsato dalla convenuta pari ad euro 906,20 e di rigettare la richiesta di restituzione delle commissioni di intermediazione; 2) in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui fosse tenuta a rimborsare ulteriori somme, circoscrivere l'importo a quello già offerto in sede di reclamo pari ad euro 1.027,93,



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

rifiutato dalla ricorrente; 3) in via di ulteriore subordinate, nella denegata ipotesi in cui la banca fosse tenuta a rimborsare somme ulteriori e diverse da quelle già offerte, decurtare dall'importo individuato quanto già rimborsato alla cliente a titolo di commissioni pari ad euro 906,20.

La ricorrente deposita repliche, in cui contesta in modo generico le controdeduzioni dell'intermediario ed insiste per l'accoglimento delle richieste formulate.

Nella seduta del 3.3.2020, questo Collegio: avuta presente la posizione in argomento assunta dal Collegio romano di questo Arbitro per un verso; la peculiare qualificazione del mediatore creditizio in relazione alla sua indipendenza per altro verso; ha così deliberato in merito al ricorso in oggetto: "ritenutane la necessità, invita parte resistente a fornire documentazione attestante la restituzione all'intermediario del relativo costo d'intermediazione. Assegna a tal fine a parte resistente il termine di 15 giorni dalla ricezione del presente provvedimento e al ricorrente il termine di ulteriori 15 giorni dalla comunicazione della documentazione integrativa per eventuali controdeduzioni. Sospende il termine finale del presente procedimento fino a 60 giorni".

In riscontro a tale richiesta l'intermediario, in data 6.3.2020, ha provveduto ad inoltrare la seguente documentazione: copia della fattura n. 44/2013 del 4.7.2013, emessa dal mediatore creditizio intervenuto in contratto, unitamente al dettaglio della provvigione riconosciuta in relazione al collocamento del contratto medesimo; copia del bonifico effettuato per il pagamento della citata fattura.

La ricorrente, con ulteriori deduzioni del 5.5.2020 relative alla documentazione presentata dall'intermediario, rappresenta in primo luogo che "sul contratto la natura della voce commissionale delle provvigioni non è chiara", rilevando, in particolare, che "...la controparte non ha infatti prodotto alcun accordo/convenzione che facesse meglio comprendere i rapporti tra la stessa e l'intermediario agente/mediatore, e che quanto in nostro possesso sia del tutto insufficiente a capire in modo trasparente le attività connesse al pagamento degli importi connessi a tali attività, si conclude che tale opacità debba portare alla restituzione pro-quota delle stesse"; peraltro, anche a voler considerare la provvigione del mediatore quale costo up front, tale voce deve essere rimborsata al consumatore così come previsto dalla direttiva 2008/48/CE, oggetto di interpretazione della nota sentenza "Lexitor" ed anche dalla decisione del Collegio di Coordinamento 26525/19, secondo cui "per effetto della sentenza Lexitor, l'art. 16 della Direttiva deve interpretarsi nel senso che tutti i costi del credito, correlati o non alla durata residua del contratto, ad eccezione delle spese del notaio (la cui scelta compete al consumatore), sono riducibili nel caso di estinzione anticipata del finanziamento, sicché, ogni diversa interpretazione della interpretazione della Corte appare interdetta". Tale posizione è in linea con l'orientamento della recente giurisprudenza di merito che conferma l'applicabilità diretta della sentenza c.d. Lexitor (cfr. Trib. Torino, I sezione civile, 21.3.2020; Trib. Napoli, II sezione civile, n. 1340/2020).

## DIRITTO

La domanda della ricorrente è relativa all'accertamento del proprio diritto alla restituzione di quota parte degli oneri commissionali ed assicurativi connessi al finanziamento anticipatamente estinto rispetto al termine convenzionalmente pattuito, in applicazione del principio di equa riduzione del costo dello stesso, sancita all'art. 125-sexies t.u.b.

Occorre ricordare che la norma testé citata dà attuazione, nell'ordinamento italiano, all'art. 16 direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori (che abroga la direttiva 87/102/CEE del



Consiglio), la cui interpretazione è stata recentemente puntualizzata dalla Corte di Giustizia UE, 11 settembre 2019 – causa C-383/18 (c.d. sentenza Lexitor), nel senso che: “il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”, per tali intendendosi – al lume della definizione recata dall’art. 3, lett. g, della stessa direttiva – “tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il creditore è a conoscenza, escluse le spese notarili; sono inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, in particolare i premi assicurativi, se, in aggiunta, la conclusione di un contratto avente ad oggetto un servizio è obbligatoria per ottenere il credito oppure per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte”.

Tale principio di diritto – statuito dalla Corte europea non soltanto sulla base argomenti testuali e sistematici, ma anche in virtù dell’esigenza di scongiurare pratiche elusive del diritto di rimborso anticipato del consumatore (propiziate dalla unilaterale determinazione dei costi e della loro ripartizione da parte degli intermediari) – è evidentemente incompatibile con l’orientamento sinora assunto da questo Arbitro: il quale, alla stregua degli indirizzi della Banca d’Italia rivolti agli intermediari nel 2009, nel 2011 e nel 2016, aveva invece stabilito – com’è noto – che la concreta applicazione del principio di equa riduzione del costo del finanziamento determinasse la rimborsabilità delle sole voci soggette a maturazione nel tempo (cc.dd. recurring), che – a causa dell’estinzione anticipata del prestito – costituirebbero un’attribuzione patrimoniale in favore del finanziatore ormai priva della necessaria giustificazione causale; per converso, questo Arbitro aveva reputato non rimborsabili le voci di costo relative alle attività preliminari e prodromiche alla concessione del prestito, integralmente esaurite prima della eventuale estinzione anticipata del finanziamento (cc.dd. up front).

Proprio al cospetto di tale incompatibilità dell’interpretazione offerta dalla pronuncia pregiudiziale emessa dalla Corte europea con il pregresso orientamento di questo Arbitro, il Collegio palermitano (ABF Palermo, n. 21686/2019) ha rimesso al Collegio di coordinamento la valutazione delle conseguenze della lettura dell’art. 16 direttiva 2008/48/CE avvalorata dalla Corte di Giustizia sulla validità degli attuali orientamenti dell’Arbitro: valutazione resa vieppiù incerta da una recente decisione della giurisprudenza di merito che, proprio con riguardo alla questione qui in esame, è stata incline a negare efficacia diretta alla sentenza pregiudiziale e, di riflesso, a reputarla irrilevante per il diritto interno, poiché interpretativa della sola norma della direttiva, non anche di quella nazionale, ossia dell’art. 125-sexies Tub (così, infatti, Trib. Napoli, 20.11.2019).

Non può trascurarsi, d’altro canto, la natura dichiarativa che suole attribuirsi alle sentenze emesse in sede di rinvio pregiudiziale, con conseguente applicabilità anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza, come appunto quello che ci occupa in questa sede.

Ebbene, movendo appunto dalla duplice premessa che “le sentenze interpretative della CGUE, per unanime riconoscimento (v., ex multis, Cass. n.2468/2016; Cass.,5381/2017), hanno natura dichiarativa e di conseguenza hanno valore vincolante e retroattivo per il Giudice nazionale (non solo per quello del rinvio, ma anche per tutti quelli dei Paesi membri della Unione, e pertanto anche per gli Arbitri chiamati ad applicare le norme di diritto)” e che sussiste un indiscutibile primato del diritto europeo sul diritto nazionale, sancito dall’art. 11 Cost., il Collegio di coordinamento di questo Arbitro, n. 26525 del 17 dicembre 2019, ha ritenuto l’interpretazione avanzata dalla Corte di Giustizia “ineludibile anche nel caso di specie, sottoposto com’è sia all’art. 121, comma 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito in piena aderenza all’art. 3 della Direttiva, sia all’art. 125 sexies TUB che, dal punto di vista letterale, appare a sua volta fedelmente



riproduttivo dell'art. 16 par.1 della stessa Direttiva"; con il corollario che l'art. 125-sexies Tub, "integrando la esatta e completa attuazione" dell'art. 16 della Direttiva, "va letto e applicato nel senso indicato dalla CGUE, come se dicesse cioè (anzi, come se avesse detto fin dalla sua origine) che il diritto alla riduzione del costo del credito in caso di anticipata estinzione del finanziamento coinvolge anche i costi up front, al di là di ogni differenza nominalistica o sostanziale, pur esistente, con gli altri costi".

A tale interpretazione questo Collegio deve evidentemente uniformarsi.

Sicché, posto quanto precede, dall'esame della documentazione contrattuale versata in atti dalle parti, discende che, in relazione allo specifico schema contrattuale oggetto del presente ricorso, questo Collegio ha già più volte chiarito (e v., ad es., ABF Napoli, nn. 5841/2016; 8969/2015, 2742/2015; ABF Roma, n. 2375/2015) che: 1) l'addebito delle commissioni di attivazione si fonda su clausole contrattuali dotate di formulazione sommaria, e che l'attività remunerata a fronte di tali commissioni appare, infatti, riferibile tanto alla fase della stipulazione, quanto alla successiva fase dell'esecuzione (ad es.: il "passaggio dello stesso cedente ad altre Amministrazione", o "il rischio relativo all'ipotesi che l'Amministrazione rifiuti di effettuare le trattenute"); 2) le commissioni di gestione, essendo corrisposte a fronte "delle prestazioni e degli oneri connessi alla gestione del prestito durante l'intero periodo di ammortamento del prestito", devono essere restituite pro quota.

Pertanto, in linea con il richiamato orientamento, tenuto conto delle posizioni condivise da tutti i Collegi territoriali nel 2016 e 2017, in considerazione dell'estinzione del finanziamento in corrispondenza della quarantottesima rata di ammortamento (su centoventi complessive) e tenuto conto delle restituzioni già effettuate dalla convenuta (euro 906,20), si conclude che le richieste della ricorrente, con riguardo a tali due voci commissionali, meritano di essere accolte come segue: commissioni di attivazione per euro 723,84; commissione di gestione per euro 561,67.

Giova precisare che il criterio di calcolo del rimborso delle suddette voci di costo, stante la loro pacifica natura recurring, deve essere, in virtù del noto orientamento del Collegio di coordinamento di questo Arbitro (n. 6167/2014), il c.d. pro rata temporis, che è il più logico e, al contempo, il più conforme al diritto ed all'equità sostanziale.

Per converso, in considerazione del principio di diritto statuito dalla Corte di Giustizia – e, come si è detto, inevitabilmente recepito dal Collegio di coordinamento di questo Arbitro (n. 26525/2019) ed ora condiviso dalla prevalente giurisprudenza di merito (v., ad es., Trib. Torino, 21.3.2020; Trib. Napoli, 7.2.2020, n. 1340, reperibile presso il sito [www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it)) –, deve considerarsi rimborsabile anche la commissione intermediazione.

Ed invero, con riguardo a tale voce commissionale, occorre rilevare che, pur risultando dalla documentazione in atti che il soggetto intervenuto nel collocamento del contratto può qualificarsi come mediatore e che il suo intervento si è effettivamente esaurito in una fase cronologicamente antecedente alla stessa concessione del finanziamento – la data di conferimento dell'incarico (27.5.2013) non è infatti la medesima della stipula del contratto di finanziamento (31.5.2013), essendo di quattro giorni antecedente ad esso –, i più recenti orientamenti condivisi tra tutti i Collegi di questo Arbitro (compreso quello capitolino) si pronunciano comunque nel senso della rimborsabilità di tale voce commissionale anche in fattispecie di questo tipo.

Acquisitane la ripetibilità, e rigettata, perciò, l'eccezione sul punto sollevata dall'intermediario, unicamente fondata sulla sua natura up front e quindi contrastante con la richiamata interpretazione della Corte di Giustizia, occorre però rilevare che tale natura incide sul criterio di calcolo da applicare per la sua restituzione. Ed infatti, non può trascurarsi l'ontologica diversità di tale commissione "istantanea" rispetto agli oneri recurring per i quali la richiamata decisione del Collegio di coordinamento n. 6167/2014 ha



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

ritenuto applicabile il criterio del c.d. pro rata temporis: viene in considerazione, in particolare, l'incompatibilità tecnico-matematica del criterio pro rata temporis "lineare" alla voce di costo corrisposta dal consumatore nella fase preliminare all'ammortamento del credito e perciò, per definizione, prive di qualsiasi legame con la variabile temporale (il c.d. "fattore-tempo").

Senonché, non prevedendo il contratto di finanziamento in esame uno specifico criterio di rimborso dei costi up-front, questo Collegio deve necessariamente procedere ad un'integrazione "giudiziale" secondo equità del regolamento contrattuale sul punto lacunoso (ai sensi dell'art. 1374 c.c.) "per determinare l'effetto imposto dalla rilettura dell'art. 125 sexies TUB, con riguardo ai costi up front, effetto non contemplato dalle parti né regolamentato dalla legge o dagli usi" (in questi termini, Collegio di coordinamento, n. 26525/2019). Ed il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile pare, nella specie, analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento (così ancora Collegio di coordinamento di questo Arbitro, n. 26525/2019). A tale stregua, spettano pertanto alla ricorrente a tale titolo euro 396,62.

In considerazione di quanto precede, in parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario convenuto tenuto a rimborsare alla ricorrente – al netto dei rimborsi già eseguiti in conteggio estintivo – l'importo complessivo di euro 1.682,13, oltre interessi dalla data del reclamo.

### **P.Q.M.**

**In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 1.682,13, oltre interessi legali dalla data del reclamo.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO